



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture n° 242 del 15/03/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Variazione di bilancio per utilizzo avanzo di amministrazione vincolato derivante da finanziamento giusto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 1001 del 07/12/2020 per complessivi € 112.172,34 ai sensi art. 175, comma 5 - quater , lett. c del d.lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Il sottoscritto Danilo Portelli, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/1990 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore IV, la seguente proposta di determinazione:

Premesso che:

- con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 04/02/2021 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2021 – 2023;
- con la Deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 15/04/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022, nelle more dell'approvazione del P.E.G. per il triennio 2021-2023;
- con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2020, n. 344, registrato dall'Ufficio centrale del Bilancio con il numero 2525 in data 4/08/2020 e dalla Corte dei Conti il 02/09/2020 al n. 3261, sono stati adottati i criteri di riparto e le modalità di erogazione delle risorse, al fine della progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina ed al comune di Ragusa è stata assegnata la somma di € 260.321,05, da corrispondere in parte nel 2020 ed in parte nel 2021;
- che a seguito di tale Decreto questa Amministrazione ha incassato, per l'anno 2020 la somma di € 112.172,34;
- con Determinazione Dirigenziale n. 6412 del 31/12/2020 è stato effettuato l'accertamento in entrata della somma di € 112.172,34 per l'anno 2020;

Dato atto che alla data odierna non risulta ancora approvato il Rendiconto di gestione 2020;

Visto l'art. 187, comma 3: "Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del

conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.”

3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.

3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.

3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.”;

Preso atto che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 26 del 26.01.2021 si è proceduto all'aggiornamento prospetto risultato amministrazione presunto esercizio finanziario 2020 allegato allo schema di bilancio di previsione 2021/2023 approvato con Delibera di GM n. 465 del 30.12.2020, ai sensi art. 187, comma 3-quater, d.lgs 267/00

Richiamati i riferimenti normativi che disciplinano le variazioni al Bilancio di previsione ed al Piano Esecutivo di Gestione di cui all'art. 175, ed in particolare il comma 5-quater che testualmente dispone: “*Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:*

- a) *le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;*
 - b) *le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;*
 - c) *le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;*
 - d) *le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;*
 - e) *le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;*
- e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta”.*

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017, ed in particolare l'art. 43 che, al comma 10, disciplina le variazioni di bilancio che sono disposte con provvedimento del Dirigente Responsabile del servizio che ha la titolarità della spesa disponendo testualmente che: “*Al fine di effettuare le variazioni di bilancio di cui al presente comma, il Responsabile del Servizio che ha la titolarità della spesa assume una propria determinazione, con la quale vengono individuati gli stanziamenti da integrare e quelli da stornare, con indicazione delle motivazioni della variazione compensativa.*” (...);

Atteso che la variazione di bilancio attiene all'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione da economie derivanti da Entrate provenienti da un finanziamento di € 112.172,34 da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2020, Giusto Decreto n. 344, registrato dall'Ufficio centrale del Bilancio con il numero 2525 in data 4/08/2020 e dalla Corte dei Conti il 02/09/2020 al n. 3261 incassato ed accertato nel corso dell'esercizio finanziario 2020 ma non impegnato, al fine di procedere ai seguenti interventi:

- Realizzazione del tratto di pista ciclabile da Punta di Mola a Casuzze;
- Realizzazione del tratto di pista ciclabile dallo Scalo Trapanese a Via Livorno;
 - Intervento per la messa in sicurezza della Pista Ciclabile di Via Cav. Bisani, mediante la stesa di resina colorata;

Dato atto, pertanto, che la variazione di bilancio di cui al punto precedente rispetta le condizioni indicate all'art. 175, comma 5-quater lett. c), del D.Lgs. 267/00 e che, ai sensi dell'art. 43, comma 10 del Regolamento di contabilità, può essere disposta con provvedimento del Dirigente Responsabile del servizio che ha la titolarità della spesa;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Visto l'Allegato “A” relativo alla proposta di variazione n. 11 del 15/03/2021, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di dover applicare l'avanzo di amministrazione vincolato, così come determinato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 26 del 26.01.2021 con la quale si è proceduto all'aggiornamento del prospetto di risultato amministrazione presunto esercizio finanziario 2020 allegato allo schema di bilancio di previsione 2021/2023 approvato con Delibera di GM n. 465 del 30.12.2020, ai sensi art. 187, comma 3-quater, d.lgs 267/00, per l'ammontare di € 112.172,34 da destinare al capitolo di spesa 2966/08 " INTERVENTO MEZZA IN SICUREZZA PISTA CICLABILE DI VIA CAV. BISANI" del P.E.G. 2020 codice bilancio 10.05-2.05.99.99.999; per la realizzazione dei succitati interventi.

Preso atto che, l'utilizzo di avanzo, disposto con il presente provvedimento, rispetta le disposizioni di cui ai commi 897-898, art. 1, legge 30 Dicembre 2018, n.145 (Legge di Bilancio 2019);

Dato atto che la variazione di bilancio per applicazione dell'avanzo di amministrazione di cui al presente provvedimento non incide sugli equilibri di bilancio;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.R.EE. LL. Regione Sicilia;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi relativamente all'art. 53 per quanto attiene alla propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente atto, qui integralmente richiamate:

1. **di approvare**, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. c), del D.lgs. 267/00, "variazione di bilancio per utilizzo avanzo di amministrazione vincolato derivante da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate per Finanziamento del Ministero dei Trasporti per la messa in sicurezza della pista ciclabile di Via Cav. Bisani e per complessivi € 112.172,34 .", secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquagesima, D.Lgs 267/00, come di seguito indicate:

- Utilizzo avanzo di amministrazione vincolato per €. 112.172,34 derivanti da Entrate provenienti da Finanziamento del Ministero dei Trasporti per la messa in sicurezza della pista ciclabile di Via Cav. Bisani accertati ed incassati nel corso dell'esercizio finanziario 2020 ma non impegnati, da imputare al cap. 1000 "Avanzo di amministrazione";
- applicazione dell'avanzo di cui al precedente punto al seguente capitolo di spesa:

Missione	Progr.	Titolo	Macroaggr.	3° LIV.	4° LIV.	5° LIV.	CAP.	PREVISIONE AGGIORNATA	VARIAZ.	PREVISIONE ASSESTATA
10	05	2	05	99	99	999	2966/08	€ 260.321,00	€ 112.172,34	€ 372.493,34

- di dare atto** che la variazione di cui al precedente punto non è oggetto di successiva comunicazione al Consiglio Comunale;
- di autorizzare** il Servizio Ragioneria ad operare e rendere esecutiva la variazione di cui alla proposta n. 11 del 15/03/2021 (Allegato A) che è parte integrante del presente provvedimento;
- di dare atto che**, l'utilizzo di avanzo, disposto dal presente provvedimento, rispetta le disposizioni di cui ai commi 897-898, art. 1, legge 30 Dicembre 2018, n.145 (Legge di Bilancio 2019);
- di trasmettere** copia del presente atto alla Segreteria Generale, alla Giunta Municipale e, per opportuna conoscenza, al Collegio dei Revisori;

Il Responsabile del Procedimento: f.to Portelli Danilo

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 16/03/2021

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / InfoCamere S.C.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale